

D E L I B E R A

- OGGETTO:** Ricorso dell' ASD GRANDUCATO DEL SASSO avverso l'omologazione del risultato della gara della Coppa Cherubini di calcio a 11 ASD GRANDUCATO DEL SASSO -ASD POLVEROSA disputatasi il 13/02/16 a Cinigiano (GR) fraz. Sasso d'Ombrone.
- LETTO:** il reclamo, sottoscritto dal presidente pro-tempore della società reclamante, BECCHI Franco, depositato il 15 febbraio u.s., con cui contesta la legittimità del calciatore dell' ASD POLVEROSA RAMIREZ SOLEIL Yourquis a partecipare alla gara in epigrafe essendo, "*come da Comunicato n.5 COPPA... in data 22/12/2015... squalificato*";
- LETTA:** la lista dei calciatori partecipanti alla menzionata partita presentata all'arbitro dall' ASD POLVEROSA;
- RISCONTRATO:** che il citato RAMIREZ SOLEIL Yourquis vi figura in qualità di titolare e che quindi ha certamente partecipato alla stessa tant' è che è stato sostituito al 28° del secondo tempo;
- VISTO:** il C.U. n.5 COPPA del 22/12/2015;
- CONSTATATO:** che al predetto RAMIREZ SOLEIL Yourquis è stato inflitto una giornata di squalifica per aver raggiunto la terza ammonizione;
- CONOSCIUTO** che, a mente dell'art.45 lett. e) del R.D. ,"*Per giornata da scontare va intesa la normale giornata di programmazione delle gare*";
- APPURATO** che, nella fattispecie, "*la normale giornata di programmazione delle gare*" coincide con quella fissata per il 13/02/2016;
- RITENUTO**, dunque, che il citato RAMIREZ SOLEIL Yourquis, ancora gravato dalla cennata squalifica, non potesse partecipare alla partita oggetto del presente ricorso ;
- GIUDICA:** il reclamo fondato e, per effetto di ciò,

D I S P O N E

- ai sensi dell'art.110 lett. a) R.D. la perdita della partita in oggetto da parte dell' ASD POLVEROSA, in favore dell' ASD GRANDUCATO DEL SASSO, con il risultato, per quest'ultima, di 3-0 ;
 - l'irrogazione nei confronti dell' ASD POLVEROSA dell'ammenda di €.35,00;
 - la squalifica in conformità all'art.143 R.D. del calciatore dell' ASD POLVEROSA RAMIREZ SOLEIL Yourquis per 1(una) giornata;
 - la squalifica ai sensi del richiamato art.143 R.D. del Dirigente Ufficiale Responsabile della ASD POLVEROSA PENNACCHI Alessandro per 2 (due) giornate;
 - la restituzione all' ASD GRANDUCATO DEL SASSO della cauzione di cui all'art.77 del R.D dalla medesima versata;
- Così deciso a Grosseto il 16/02/16

IL GIUDICE SPORTIVO
(Ivano MORETTI)